

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

(Provincia di Bari)

rep.n. 3308

ATTO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE


L'anno duemilaquattordici il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di novembre alle ore 11,15 nella residenza municipale innanzi a me **Dott. Michele FRATINO**, Segretario Generale di questo Comune abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi:

- l'**Avv. Antonio PIZZI**, nella qualità di Dirigente responsabile della Direzione Area Amministrativa giusta decreto sindacale n.48 in data 18 giugno 2014, domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia (c.f. 82000970721), ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera e) del D.Lgs.n.267/2000 in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche "*Proprietario*",

- il **Rev. Don Giuseppe Lofrese**, nato a Gravina in Puglia il 25.10.1931, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. del Capitolo Cattedrale di Gravina in Puglia, codice fiscale 94500300721, con sede in Gravina in Puglia a Piazza Benedetto XIII, come da documento allegato al presente atto sotto la lettera "A", in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, "*Superficiario*", dall'altro,

**premesse**

- che la Costituzione della Repubblica italiana all'art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino;





-che la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la pre condizione indispensabile, per ciascun individuo, per potere esercitare tutta un serie di diritti nonché per integrarsi nell'ambiente sociale;

- che l'art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di eguaglianza;

- che ai fini dell'attuazione dei principi costituzionali e della Convenzione ONU del 2006 di non discriminazione e di pari opportunità, si devono promuovere iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali;

- che la legge 28 febbraio 1986, n. 41 all'art. 32, comma 21, prescrive, che per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle disposizioni di cui al D.P.R.384/1978, devono essere adottati, da parte delle Amministrazioni competenti, specifici Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA);

- che con deliberazione di C.C. n.49 del 29.07.2014 il Comune di Gravina in Puglia ha manifestato l'intenzione di ottemperare all'obbligo di legge circa l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti nell'intero territorio comunale ed in particolare di garantire la completa accessibilità alla Chiesa Cattedrale da parte dei disabili mediante la realizzazione di una rampa di accesso su suolo di proprietà comunale concedendo l'uso del diritto di superficie per la relativa installazione in favore del Capitolo Cattedrale di



Gravina in Puglia;

tanto premesso, tra le parti su menzionate si conviene e stipula quanto segue.

### **ART. 1 OGGETTO**

Il Proprietario, come innanzi rappresentato, preso atto della pubblica utilità dell'opera, concede a titolo gratuito a favore del superficiario che accetta, il diritto di superficie sull'area sita in Gravina in Puglia P.zza Benedetto XIII, costituita da 30 mq. Circa, come da planimetria allegata, consistente nel diritto per il concessionario di costruire e mantenere, a proprie cure e spese e con ogni responsabilità a suo carico anche sotto il profilo della regolarità urbanistico edilizia, al di sopra dell'area innanzi descritta, una rampa per consentire l'accesso alla Cattedrale ai non deambulanti.

Il Proprietario dichiara che l'area descritta rientra nel suo patrimonio demaniale e che non è gravato da iscrizioni o trascrizioni o da diritti reali o personali pregiudizievoli.

### **ART. 2 DURATA**

La concessione ha la durata 30 anni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto. Potrà essere rinnovata con apposito atto alle stesse condizioni a richiesta del superficiario.

### **ART. 3 CAUSE DI ESTINZIONE**

Le parti dichiarano che sarà causa di estinzione dell'efficacia del presente contratto la mancata realizzazione delle opere entro 180 giorni a far data dalla data di stipula del presente contratto. Sarà altresì causa di estinzione dell'efficacia del presente atto il perimento incolpevole della costruzione o l'insorgenza di nuove disposizioni legislative.

### **ART. 4 RESPONSABILITÀ**

*Giuseppina Di Crescenzo*  
*Antonio Di Crescenzo*

*Antonio Di Crescenzo*